

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0193/2002

27 maggio 2002

*

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il regime d'imposta
AIEM applicabile nelle Isole Canarie
(COM(2001) 732 – C5-0691/2001 – 2001/0284(CNS))

Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

Relatore: Sérgio Marques

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	6
MOTIVAZIONE	18
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI.....	20
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO.....	22
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA	24

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 21 dicembre 2001 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie (COM(2001) 732 – 2001/0284 (CNS)).

Nella seduta del 16 gennaio 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i problemi economici e monetari, alla commissione giuridica e per il mercato interno, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, nonché alla commissione per la pesca (C5-0691/2001).

Nella riunione del 22 gennaio 2002 la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo aveva approvato la proposta della Commissione senza emendamenti e ha deciso, a norma del primo comma dell'articolo 158 del regolamento, di applicare la procedura senza relazione.

Nella seduta del 5 febbraio 2002, la proposta era stata rinviata, per riesame, alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo.

Nella riunione del 21 febbraio 2002 la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha nominato relatore Sérgio Marques .

Nelle riunioni del 17 aprile, 21 e 22 maggio 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con 37 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Luciano Caveri (presidente), Gilles Savary (vicepresidente), Rijk van Dam (vicepresidente), Sérgio Marques, (relatore), Emmanouil Bakopoulos, Rolf Berend, Philip Charles Bradbourn, Felipe Camisón Asensio, Luigi Cocilovo, Gerard Collins, Danielle Darras, Giovanni Claudio Fava, Fernando Fernández Martín (in sostituzione di José Javier Pomés Ruiz, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Jacqueline Foster, Jean-Claude Fruteau (in sostituzione di Michel J.M. Dary), Mathieu J.H. Grosch, Konstantinos Hatzidakis, Ewa Hedkvist Petersen, Roger Helmer (in sostituzione di Christine de Veyrac), Juan de Dios Izquierdo Collado, Giorgio Lisi, Emmanouil Mastorakis, Manuel Medina Ortega (in sostituzione di John Hume, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento) Erik Meijer, Joaquim Miranda (in sostituzione di Helmuth Markov), Francesco Musotto, James Nicholson, Camilo Nogueira Román, Josu Ortuondo Larrea, Marit Paulsen (in sostituzione di Dirk Sterckx), Wilhelm Ernst Piecyk, Alonso José Puerta, Reinhard Rack, Isidoro Sánchez García, Dana Rosemary Scallon, Ingo Schmitt, Brian Simpson, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Maurizio Turco (in sostituzione di Bruno Gollnisch), Joaquim Vairinhos, Herman Vermeer, Mark Francis Watts, Brigitte Wenzel-Perillo (in sostituzione di Dieter-Lebrecht Koch).

I pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione giuridica

e per il mercato interno e della commissione per la pesca sono allegati; la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale hanno deciso rispettivamente il 19 marzo 2002 e 23 gennaio 2002 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 27 maggio 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie (COM(2001) 732 – C5-0691/2001 – 2001/0284(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM (2001) 732¹),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE (C5-0691/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione giuridica e per il mercato interno nonché della commissione per la pesca (A5-0193/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 2

(2) È pertanto opportuno adottare misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del trattato CE a tali regioni. Possono essere adottate misure specifiche nel settore della politica fiscale, le quali devono tener conto delle

(2) È pertanto opportuno adottare misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del trattato CE a tali regioni. Possono essere adottate misure specifiche nel settore della politica fiscale, le quali devono tener conto delle

¹ GU C 75 del 26.3.2002, pag. 228.

caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni in questione, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. Il Consiglio europeo, il Parlamento europeo, il Comitato delle Regioni e il Comitato economico e sociale hanno insistito a più riprese sulla necessità di adottare dette misure specifiche.

caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni in questione, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. Il Consiglio europeo, **la Commissione** ⁽¹⁾ il Parlamento europeo, il Comitato delle Regioni e il Comitato economico e sociale hanno insistito a più riprese sulla necessità di adottare dette misure specifiche.

1) Relazione della Commissione sulle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2: le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (COM(2000) 147 def.

Motivazione

Risulta necessario integrare le posizioni delle varie istituzioni e organismi europei favorevoli all'adozione di provvedimenti fiscali specifici in dette regioni con le affermazioni della stessa Commissione che nella sua relazione sulle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2 sulle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (COM(2000) 147 def.) rileva che "è indubbiamente conveniente esaminare anche ed applicare, se del caso, la proposta alternativa formulata dalla Spagna (...) di introdurre un'imposta specifica neutra che tenga conto delle peculiarità di sviluppo delle Isole Canarie".

Emendamento 2 Considerando 14

(14) Sulla base di tali dati e sulla notifica delle autorità spagnole, è opportuno autorizzare ***l'introduzione di un'imposta applicabile a un elenco di prodotti industriali, per i quali si possono prevedere esenzioni a favore della produzione locale.***

(14) Sulla base di tali dati e sulla notifica delle autorità spagnole, è opportuno autorizzare ***esenzioni a favore delle produzioni locali nelle Isole Canarie contestualmente all'instaurazione di un'imposta applicabile a un elenco di prodotti industriali,***

Motivazione

È quanto mai importante sottolineare che, essendo le Canarie escluse dalla sfera di applicazione del regime comune di IVA e delle imposte speciali indirette e armonizzate, spetta esclusivamente alle autorità spagnole instaurare sul loro territorio un'imposta indiretta (nella fattispecie l'AIEM). Per contro, l'autorizzazione ad esentare taluni prodotti locali rientra nella sfera di competenza comunitaria trattandosi di una discriminazione fiscale (articoli 23, 25 e in particolare 90) basata sul secondo comma dell'articolo 299.

Pertanto la proposta della Commissione non costituisce un'autorizzazione a introdurre l'AIEM nelle Canarie bensì una deroga agli articoli 23, 25 e 90 del trattato che consente alla Spagna di discriminare fiscalmente determinati prodotti delle Isole Canarie esentandoli da detta imposta. I differenziali massimi di aliquota che la decisione stabilirà consentiranno di misurare la portata effettiva di detta discriminazione.

Emendamento 3 Considerando 15

(15) È opportuno tuttavia garantire combinare i requisiti dell'articolo 299, paragrafo 2 e dell'articolo 90 del trattato CE e il rispetto della coerenza del diritto comunitario e del mercato interno. Ci di dovrà quindi limitare alle misure strettamente necessarie e commisurate agli obiettivi perseguiti, tenuto conto degli svantaggi dovuti al carattere ultraperiferico. Il campo di applicazione del quadro comunitario proposto si applica quindi a un elenco di prodotti sensibili per i quali le autorità *delle Canarie* sono autorizzate a *fissare un'imposta, le cui aliquote massime sono determinate dalla decisione del Consiglio, e ad applicare esenzioni totali o parziali a tali prodotti qualora siano il risultato dell'attività industriale locale.*

(15) È opportuno tuttavia garantire combinare i requisiti dell'articolo 299, paragrafo 2 e dell'articolo 90 del trattato CE e il rispetto della coerenza del diritto comunitario e del mercato interno. Ci di dovrà quindi limitare alle misure strettamente necessarie e commisurate agli obiettivi perseguiti, tenuto conto degli svantaggi dovuti al carattere ultraperiferico. Il campo di applicazione del quadro comunitario proposto si applica quindi a un elenco di prodotti sensibili per i quali le autorità *spagnole* sono autorizzate a *applicare esenzioni totali o parziali dall'imposta qualora risultino da attività industriali locali e il cui differenziali massimi di aliquota in ordine ai prodotti non esenti siano determinati dalla decisione del Consiglio.*

Motivazione

La competenza a livello nazionale in ordine all'applicazione di un'imposta indiretta nelle Isole Canarie spetta al governo centrale e non già alle autorità regionali.

D'altro canto, in linea con l'argomentazione esposta nella motivazione del precedente emendamento, la proposta della Commissione deve riferirsi soltanto ai prodotti locali che possono usufruire di un'esenzione di imposta. Spetta alle autorità spagnole determinare le aliquote che considerano più adeguate mentre è di competenza comunitaria fissare i limiti adeguati affinché il differenziale fra i prodotti soggetti ad imposte e quelli esenti non costituisca una discriminazione fiscale a favore della produzione locale sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti tenendo conto degli svantaggi risultanti dalla situazione ultraperiferica.

Emendamento 4 Considerando 17

(17) Ai prodotti industriali in questione si possono applicare aliquote **massime** che variano dal 5% al 15% in funzione dei settori e dei prodotti. Le aliquote applicabili ai diversi prodotti corrispondono, secondo le autorità spagnole, al livello dell'imposta APIM fissato nel 1996 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1911/91 e degli atti adottati in applicazione di tale regolamento e di quello sull'imposta "tarifa especial".

(17) Ai prodotti industriali in questione si possono applicare **i differenziali di** aliquote che variano dal 5% al 15% in funzione dei settori e dei prodotti. Le aliquote applicabili ai diversi prodotti corrispondono, secondo le autorità spagnole, al livello dell'imposta APIM fissato nel 1996 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1911/91 e degli atti adottati in applicazione di tale regolamento e di quello sull'imposta "tarifa especial".

Motivazione

Cfr. motivazione degli emendamenti 2 e 3.

Emendamento 5 Considerando 18

(18) L'aliquota applicabile ai prodotti finiti del tabacco è tuttavia più elevata, poiché il settore del tabacco rappresenta un caso eccezionale. L'industria del tabacco, che ha avuto in passato un notevole sviluppo nelle isole Canarie, attraversa da alcuni anni una fase di profonda crisi. Gli svantaggi tradizionali dell'insularità sopra descritti

(18) **Il differenziale di** aliquota applicabile ai prodotti finiti del tabacco è tuttavia più elevato, poiché il settore del tabacco rappresenta un caso eccezionale. L'industria del tabacco, che ha avuto in passato un notevole sviluppo nelle isole Canarie, attraversa da alcuni anni una fase di profonda crisi. Gli svantaggi tradizionali

sono chiaramente alla base del crollo della produzione locale di tabacco, ma i numerosi trasferimenti delle imprese insediate nelle isole Canarie sono imputabili anche alla globalizzazione dell'economia e alla concentrazione della produzione, nonché alla nascita e allo sviluppo di nuovi mercati al di fuori dell'Europa. La crisi della produzione locale ha comportato tra il 1985 e il 2000 una perdita di posti di lavoro del 67%. La serie di trasferimenti e chiusure riguarda impianti di produzione di multinazionali che figurano tra i leader mondiali.

dell'insularità sopra descritti sono chiaramente alla base del crollo della produzione locale di tabacco, ma i numerosi trasferimenti delle imprese insediate nelle isole Canarie sono imputabili anche alla globalizzazione dell'economia e alla concentrazione della produzione, nonché alla nascita e allo sviluppo di nuovi mercati al di fuori dell'Europa. La crisi della produzione locale ha comportato tra il 1985 e il 2000 una perdita di posti di lavoro del 67%. La serie di trasferimenti e chiusure riguarda impianti di produzione di multinazionali che figurano tra i leader mondiali.

Motivazione

Cfr. motivazione degli emendamenti 2 e 3.

Emendamento 7 Considerando 24

(24) La durata del regime è fissata a 10 anni. Occorre tuttavia valutare il sistema proposto dopo 5 anni. Le autorità spagnole devono pertanto presentare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull'applicazione del regime di cui all'articolo 1, per verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche. Su tale base, vengono eventualmente riesaminati il campo d'applicazione, le aliquote e le esenzioni autorizzate in virtù delle norme comunitarie,

(24) La durata del regime è fissata a 10 anni. Occorre tuttavia valutare il sistema proposto dopo 5 anni. Le autorità spagnole devono pertanto presentare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull'applicazione del regime di cui all'articolo 1, per verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche. Su tale base, vengono eventualmente riesaminati il campo d'applicazione, ***i differenziali di*** aliquote e le esenzioni autorizzate in virtù delle norme comunitarie,

Motivazione

Cfr. motivazione degli emendamenti 2 e 3.

Emendamento 8
Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) Occorre adottare i provvedimenti necessari all'attuazione della presente decisione in linea con quanto disposto dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 che definisce le modalità dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

Motivazione

Cfr. motivazione relativa alla proposta di inserire un nuovo articolo 3.

Emendamento 9
Considerando 24 ter (nuovo)

(24 ter) Onde non mettere in pericolo nelle Isole Canarie le attività economiche dei settori locali colpiti dalla transizione, fino all'entrata in vigore del nuovo regime fiscale che garantisce l'applicazione del secondo comma dell'articolo 299 del trattato CE e per evitare qualsiasi discontinuità in sede di attuazione dei regimi economico e fiscale delle Isole Canarie, è opportuno autorizzare l'applicazione della presente decisione a decorrere dal 1° gennaio 2002,

Motivazione

Stante la deroga al principio generale della non retroattività delle norme, è opportuno modificare l'applicazione della decisione a decorrere dal 1° gennaio 2002.

L'applicazione retroattiva risulta necessaria per salvaguardare il principio di fiducia legittima degli operatori e produttori delle Isole Canarie che sin dal 1° gennaio 2002 usufruiscono di esenzioni in linea con quanto disposto dalla legge 24/2001. D'altro canto la legge spagnola riflette perfettamente i compromessi raggiunti fra le autorità spagnole e la Commissione. Essi sono formulati nella proposta pubblicata il 6 dicembre 2001 frutto dell'invito del Consiglio ad adottare provvedimenti per non compromettere l'esistenza di talune attività produttive locali particolarmente vulnerabili nelle Isole Canarie e garantire, col tempo, la soppressione dell'APIM.

Emendamento 10
Articolo 1

Le autorità spagnole sono autorizzate ad applicare, fino al 31 dicembre 2011, l'imposta denominata "Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)", le cui aliquote e le cui esenzioni sono fissate conformemente agli articoli 2 e 3, ai prodotti importati e ottenuti nelle isole Canarie, elencati all'allegato I.

2. Nonostante quanto disposto agli articoli 23, 25 e 90 del trattato, si autorizzano le autorità spagnole ad applicare, fino al 31 dicembre 2001, ai prodotti di cui nell'allegato, fabbricati localmente nelle Isole Canarie, esenzioni totali o riduzioni parziali dell'imposta denominata "Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)". Oltre che integrarsi nella strategia di sviluppo economico e sociale delle Isole Canarie, dette esenzioni o riduzioni dovrebbero contribuire alla promozione delle attività locali.

2. L'applicazione delle esenzioni totali o riduzioni parziali di cui al primo comma, non supererà, con riferimento ai prodotti fabbricati localmente nelle Isole Canarie e ai restanti prodotti di cui nell'allegato:

- a) il 5% nel caso dei prodotti di cui alla parte A dell'allegato;*
- b) il 15% nel caso dei prodotti di cui alla parte B dell'allegato;*
- c) il 25% nel caso dei prodotti di cui alla parte C dell'allegato.*

Motivazione

La proposta della Commissione non è un'autorizzazione a introdurre l'AIEM nelle Canarie bensì una deroga agli articoli 23, 25 e 90 del trattato che consente alla Spagna di discriminare fiscalmente determinati prodotti delle Isole Canarie esentandoli da detta imposta. I differenziali massimi di aliquota che la decisione stabilirà consentiranno di misurare la portata effettiva di detta discriminazione.

La proposta della Commissione deve riferirsi soltanto ai prodotti locali che possono usufruire di un'esenzione di imposta. Spetta alle autorità spagnole determinare le aliquote che considerano più adeguate mentre è di competenza comunitaria fissare i limiti adeguati affinché il differenziale fra i prodotti soggetti ad imposte e quelli esenti non costituisca una discriminazione fiscale a favore della produzione locale sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti tenendo conto degli svantaggi risultanti dalla situazione ultraperiferica.

Emendamento 11
Articolo 2

1. Per i prodotti di cui alla lettera A dell'allegato, le aliquote dell'imposta AIEM non possono superare il 5 %.

Le autorità spagnole debbono presentare alla Commissione, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, una relazione sull'applicazione del regime di cui all'articolo 1 tesa a valutare l'impatto dei provvedimenti adottati e il relativo contributo alla promozione o alla preservazione delle attività economiche locali in considerazione degli svantaggi a carico delle regioni ultraperiferiche.

2. Per i prodotti di cui alla lettera B dell'allegato, le aliquote dell'imposta AIEM non possono superare il 15 %

In tale contesto la Commissione presenterà al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta diretta ad adeguare le disposizioni della presente decisione.

3. Per i prodotti di cui alla lettera C dell'allegato, le aliquote dell'imposta AIEM non possono superare il 25 %

Motivazione

Il contenuto dell'articolo 2 del testo originale è già stato ripreso, e modificato, nel nuovo testo dell'articolo 1. Per ragioni di coerenza, occorre inserire, a questo punto, il contenuto dell'articolo 4 del testo originale.

Emendamento 12
Articolo 3

In deroga agli articoli 23, 25 e 90 del trattato, le autorità spagnole sono autorizzate a prevedere, per i prodotti di cui all'allegato I, fabbricati localmente nelle isole Canarie, esenzioni totali o riduzioni dall'imposta di cui all'articolo 1.

Ove necessario, la Commissione potrà, tramite regolamento e previo parere del Comitato del Codice doganale, introdurre nell'allegato della presente decisione le modifiche e gli adattamenti tecnici resi necessari dalla modificata nomenclatura della tariffa doganale comune.

Tali esenzioni devono rientrare nella strategia di sviluppo economico e sociale delle isole Canarie e contribuire alla promozione delle attività locali.

Tramite la stessa procedura la Commissione potrà, del pari, aggiornare l'elenco dei prodotti dell'allegato, parti A e B, per adattarlo all'andamento della situazione economica, in linea con gli obiettivi definiti all'articolo 1.

Motivazione

In linea con quanto stabilito nella proposta di decisione, le esenzioni previste dovranno integrarsi nella strategia di sviluppo economico e sociale delle isole Canarie contribuendo alla promozione delle attività locali. Stanti la mutabilità sia della situazione economica sia delle prospettive di sviluppo delle attività produttive di beni, le misure oltre che flessibili debbono consentire l'adattamento alla situazione. Con riferimento all'AIEM l'adattabilità postula la previsione, nell'ambito della normativa comunitaria, di un sistema semplificato e rapido in ordine all'inserimento o all'esclusione di prodotti dall'elenco delle produzioni sensibili. D'altro canto, le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune non danno normalmente luogo ad alcuna modifica sostanziale circa il carattere dei provvedimenti.

Per i motivi di semplificazione sopra esposti, occorrerebbe adottare disposizioni per autorizzare la Commissione, previo parere del Comitato del Codice doganale, a introdurre negli allegati, parti A e B del presente regolamento, le necessarie modifiche e adattamenti tecnici.

Emendamento 13 Articolo 4

Le autorità spagnole presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull'applicazione del regime di cui all'articolo 1, per verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche. **soppresso**

Su tale base, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, all'occorrenza, una proposta volta a modificare le disposizioni della presente decisione.

Motivazione

Il contenuto dell'articolo 4 è già stato ripreso come articolo 2.

Emendamento 14 Allegato, parte A

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1,

paragrafo **1**, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune:

paragrafo **2, lettera a)**, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune:

Motivazione

È necessario adattare il testo dell'allegato alla nuova nomenclatura proposta.

Emendamento 15
Allegato, parte B

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune:

Elenco dei prodotti di cui all'articolo **1**, paragrafo 2, **lettera b)**, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune:

Motivazione

È necessario adattare il testo dell'allegato alla nuova nomenclatura proposta.

MOTIVAZIONE

I. CRONISTORIA DELL'AIEM

Il 6 dicembre 2001, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione sul regime di imposizione indiretta denominato AIEM ("Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías") applicabile alle Isole Canarie a decorrere dal 1° gennaio 2002. Con questo testo la Commissione dava la risposta definitiva alle successive richieste spagnole di cui la prima avanzata nel luglio 2000.

La base giuridica della decisione è l'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, pertanto la sua approvazione da parte del Consiglio richiede la maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo.

Sulla scorta della proposta della Commissione, l'AIEM è applicato nella Isole Canarie a decorrere dal 1° gennaio 2002, in linea con quanto disposto con la legge del 24/2001 del 27 dicembre (misure fiscali, amministrative e di carattere sociale). Stante l'impossibilità per il Consiglio e il Parlamento europeo di pronunciarsi prima del 31 dicembre 2001, la legge 24/2001 consente di colmare il vuoto giuridico che verrebbe a prodursi fra l'APIM, che scade a quella data e il nuovo AIEM.

La proposta di AIEM che la Commissione presenta non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio comunitario. Sarà un obbligo legale (di cui nella legge 24/2001) che la discussione dell'imposta si integri come risorsa del regime economico fiscale delle Canarie destinato ad una strategia di sviluppo economico a favore delle attività produttive locali.

II. CARATTERISTICHE DELL'AIEM: L'ARTICOLO 299, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO

L'AIEM si configura come un'imposta statale indiretta a carico della produzione di beni fisici nelle Isole Canarie e dell'importazione di beni dello stesso tipo. Il suo obiettivo è quello di contribuire alla diversificazione e promozione del settore produttivo delle Isole Canarie contestualmente ad una strategia di sviluppo economico e sociale, tramite un sistema di esenzioni totali o parziali a favore delle produzioni locali.

Unitamente all'IGIC (Imposta generale indiretta delle Canarie) l'AIEM costituisce un quadro di fiscalità indiretta della Canarie, quale parte integrante che consente di graduare la protezione e che è applicato indifferentemente a tutti i prodotti consumati sul mercato delle Canarie. Sino al 1991, data a partire dalla quale sono passate a far parte dei territori doganali comunitari, le Canarie sono escluse dal territorio fiscale armonizzato dell'imposizione indiretta in quanto ivi non si applica né la sesta direttiva sull'IVA né quella relativa alle imposte speciali.

L'AIEM sostituisce il precedente APIM, imposta autorizzata con un carattere transitorio fino al 31 dicembre 2000, data alla quale scadeva il periodo transitorio previsto per l'integrazione delle Canarie nell'unione doganale (successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2001). Poiché l'obiettivo dell'APIM era quello di agevolare la progressiva entrata delle Canarie nell'unione doganale, esso è stato smantellato man mano che progrediva la graduale

introduzione della tariffa doganale comune. L'APIM gravava altresì sui prodotti introdotti e ottenuti nelle Canarie e la produzione locale poteva essere esentata. Ma la concomitanza APIM - tariffa doganale comune, da un lato e soprattutto il nuovo quadro giuridico creato per le regioni ultraperiferiche con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, che costituisce la base del nuovo AIEM, differenziano entrambe le imposte soprattutto sotto il profilo degli obiettivi perseguiti.

La fiscalità è un ambito esplicitamente citato dal trattato all'articolo 299, paragrafo 2, ai cui sensi il Consiglio può adottare misure specifiche tese a definire le condizioni di applicazione del trattato (diritto primario e diritto derivato) nelle regioni ultraperiferiche onde tener conto dei fattori e vincoli caratteristici della situazione ultraperiferica, fattori il cui permanere e accumularsi compromettono gravemente lo sviluppo economico. L'unico elemento limitativo di questo articolo è che detti provvedimenti specifici non possono mettere in pericolo né l'integrità né la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario compreso il mercato interno e le politiche comuni.

L'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, unitamente al principio generale dell'applicazione del trattato nelle regioni ultraperiferiche, consente al Consiglio di adottare provvedimenti particolari a suo favore muovendo dalla situazione strutturale, sociale ed economica di detti territori caratterizzati da grandi distanze, dall'insularità, dalla superficie ridotta, da rilievo e clima avversi nonché dipendenza economica da un limitato numero di prodotti.

I Consigli europei di Colonia, Lisbona, Feira, Nizza e Göteborg, il Parlamento europeo, la Commissione, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale hanno insistito sulla necessità di adottare misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche.

La Commissione ha esaminato la richiesta spagnola sull'AIEM alla luce dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato e dopo aver individuato un complesso di handicap a carico dell'economia canaria ha concluso che l'AIEM costituisce uno strumento utile per promuovere lo sviluppo economico e sociale delle Isole Canarie.

III. LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La decisione che la Commissione presenta al Consiglio:

- autorizza la Spagna a procedere, contestualmente all'instaurazione dell'AIEM, a esenzioni parziali o totali a favore delle produzioni locali in deroga degli articoli 23, 25 e 90 del trattato CE;
- autorizza la Spagna a fissare aliquote applicabili a detti prodotti fino a valori massimi pari al 5% e 15% a seconda dei prodotti. Un'aliquota del 25% è stabilita esclusivamente per il tabacco;
- stabilisce la sua vigenza fino al 31 dicembre 2011;
- evita la discontinuità con il regime anteriore (APIM) prevedendo la sua applicabilità a partire dal 1° gennaio 2002.

IV. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA E OSSERVAZIONI SUGLI EMENDAMENTI

1. La filosofia che sottende la proposta presentata dalla Commissione, già delineata nella sua relazione sulle misure destinate a dare attuazione all'articolo 299, paragrafo 2 ¹, coincide con le opinioni più di una volta espresse dal Parlamento europeo sulla necessità di considerare i regimi fiscali differenziati delle regioni ultraperiferiche sotto il profilo sia diretto che indiretto come strumenti necessari per lo sviluppo economico di dette regioni e pertanto sulla necessità di continuare ad applicarli in modo da conseguire l'obiettivo di mantenere la diversità economica tramite la promozione settoriale. Il Parlamento riteneva altresì che i provvedimenti fiscali derogatori accordati alle economie delle regioni ultraperiferiche con ritardo strutturali di sviluppo non alteravano la concorrenza fra gli Stati membri ².

Nell'esaminare la proroga della vigenza dell'APIM, il Parlamento europeo si è altresì pronunciato chiaramente sulla necessità di mantenere un elemento di protezione specifica delle Canarie per evitare lo smantellamento della piccola industria locale ³.

2. È quanto mai importante sottolineare che, essendo le Canarie escluse dal campo di applicazione del regime comune di IVA e delle imposte speciali indirette armonizzate, la competenza per stabilire sul suo territorio un'imposta indiretta (nella fattispecie l'AIEM) spetta esclusivamente alle autorità spagnole. Per contro, l'autorizzazione a esentare taluni prodotti locali è di competenza comunitaria trattandosi di una discriminazione fiscale in deroga degli articoli 23, 25 e 90 del trattato e basata sull'articolo 299, paragrafo 2 dello stesso.

Pertanto, la proposta della Commissione non costituisce un'autorizzazione a introdurre l'AIEM nella Canarie bensì una deroga agli articoli 23, 25 e 90 del trattato che consente alla Spagna di discriminare fiscalmente talune produzioni canarie esentandole da detta imposta. L'aliquota massima che la decisione stabilisce consente di misurare la portata effettiva di detta discriminazione.

3. I prodotti non inclusi nell'allegato della decisione non potranno essere oggetto di esenzione, neanche parziale, dall'AIEM qualora siano fabbricati in loco e le autorità spagnole sono libere di applicare in questi casi le aliquote che considerassero appropriate.

Questa impostazione della proposta della Commissione significa che se per caso il Consiglio non approvasse la decisione, gli operatori e produttori delle Canarie che a decorrere dal 1° gennaio 2002 usufruiscono di esenzioni conformemente a quanto disposto dalla legge 24/2001, sarebbero tenuti a pagare l'imposta dalla quale erano

¹ Relazione della Commissione sulle misure destinate a dare attuazione all'articolo 299, paragrafo 2: le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (COM(2000) 147 def.).

² Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione sulle misure destinate a dare attuazione all'articolo 299, paragrafo 2: le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea. GU C 197 del 12.7.2001, pag. 197.

³ A5-0053/1999.

esentati e la Commissione potrebbe avviare una procedura di infrazione per l'indebita concessione di aiuti statali di carattere fiscale.

4. In tale contesto è necessario garantire una continuità nel tempo fra la soppressione dell'APIM e l'introduzione della nuova imposta specifica neutra onde non compromettere l'esistenza di talune attività produttive locali particolarmente vulnerabili appoggiando pertanto l'applicazione della decisione proposta a decorrere dal 1° gennaio 2002.
5. Per lo più le proposte della Commissione oltre che proiettarsi nella giusta direzione si basano su una valutazione motivata e rigorosa sulle incidenze dei costi reali ingenerati dal carattere ultraperiferico dell'economia delle Isole Canarie.
6. Per quanto riguarda la durata delle misure proposte, la loro importanza e portata giustificano un periodo di applicazione sufficientemente lungo per garantire un quadro giuridico stabile nel lungo periodo. Anche sotto questo punto di vista le proposte della Commissione risultano adeguate.
7. La discriminazione fiscale che si propone con l'autorizzazione delle esenzioni totali o riduzioni parziali della produzione locale va considerata come uno strumento di sviluppo e di diversificazione economica delle Isole Canarie in linea con gli obiettivi dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato. I differenziali di aliquote proposti non vanno visti come uno strumento per compensare le perdite commerciali dovute alla distanza bensì principalmente come uno strumento per potenziare le strutture produttive, la trasformazione e la commercializzazione per metterle nelle migliori condizioni di far fronte alla crescente concorrenza internazionale.

21 maggio 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il regime di imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie
(COM(2001) 732 – C5-0691/2001 – 2001/0284(CNS))

Relatrice per parere: Astrid Lulling

PROCEDURA

Nella riunione del 27 marzo 2002 la commissione per i problemi economici e monetari ha nominato relatrice per parere Astrid Lulling.

Nelle riunioni del 26 marzo 2002, 15 aprile 2002 e 21 maggio 2002 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso con 17 voti favorevoli, 11 contrari e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Christa Randzio-Plath (presidente), John Purvis (vicepresidente), Astrid Lulling (relatrice per parere), Generoso Andria, Hans Blokland, Renato Brunetta, Hans Udo Bullmann, Bert Doorn (in sostituzione di Brice Hortefeux), Manuel António dos Santos (in sostituzione di Giorgos Katiforis), Harald Ettl (in sostituzione di Bernhard Rapkay), Ingo Friedrich, Robert Goebbels, Lisbeth Grönfeldt Bergman, Christopher Huhne, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Werner Konrad, Werner Langen (in sostituzione di Ioannis Marinou), Helmuth Markov (in sostituzione di Philippe A.R. Herzog), Hans-Peter Mayer, Miquel Mayol i Raynal, Manuel Medina Ortega (in sostituzione di Pervenche Berès, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Fernando Pérez Royo, Alexander Radwan, Mónica Ridruejo, Olle Schmidt, Helena Torres Marques, Bruno Trentin, Jaime Valdivielso de Cué (in sostituzione di José Manuel García-Margallo y Marfil) e Theresa Villiers .

BREVE GIUSTIFICAZIONE

I. Introduzione

Nelle Isole Canarie il regime delle imposte dirette è regolato da varie imposte fra cui l'"Arbitrio sobre la Produccion y sobre las Importaciones" (APIM), basata sull'articolo 5 del regolamento CEE 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991 e autorizzata fino al 31 dicembre 2000. Il regolamento è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001 dal regolamento CE 1105/2001 del Consiglio del 30 maggio 2001. Tali regolamenti consentono alle autorità spagnole di riscuotere un'imposta detta APIM sull'insieme dei prodotti importati e ottenuti nelle Isole Canarie, dalla quale possono essere esenti i beni prodotti in loco.

Dal 1° gennaio 2002, le autorità locali hanno introdotto una nuova imposta chiamata "Arbitrios sobre las Importaciones y Entregas de Mercancias en las Islas Canarias" (AIEM). La proposta della Commissione deve fornire la base giuridica mancante a tale imposta.

2. Contenuto della proposta della Commissione

Fino al 31 dicembre 2011 le autorità spagnole sono autorizzate ad applicare un'imposta AIEM a un insieme di prodotti importati e ottenuti nelle Isole Canarie, ben limitato e specificato nell'allegato. Le aliquote sono fissate rispettivamente al 5%, al 15% o al 25%. La proposta di decisione prevede la possibilità di applicare esoneri o riduzioni dell'imposta nel caso delle produzioni locali.

Le autorità spagnole devono sottoporre alla Commissione una relazione di valutazione entro il 31 dicembre 2005.

3. Commenti della relatrice per parere

La relatrice per parere approva le riduzioni e gli esoneri fiscali a favore della prosperità economica di regioni soggette a condizioni particolarmente dure. È tuttavia necessario sottoporre tali sgravi a severe condizioni e limitarli nel tempo.

Rispetto all'APIM, la proposta della Commissione comporta condizioni molto meno severe, allorché sarebbe il caso di stimolare i produttori delle Isole Canarie a prepararsi in modo opportuno a una completa integrazione nel mercato comune. Gli esoneri devono inserirsi non solo nella strategia di sviluppo economico e sociale delle Isole Canarie, ma altresì, come sottolinea il regolamento CEE 1911/91 "contribuire a promuovere attività sociali, *senza tuttavia alterare le condizioni degli scambi in una misura contraria all'interesse comune*" (corsivo della relatrice per parere). Il regolamento prevedeva altresì che la modulazione delle aliquote non dovesse "in alcun caso essere tale da comportare discriminazioni nei confronti dei prodotti provenienti dalla Comunità". Il punto di vista relativo all'imposizione di condizioni severe per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta AIEM è confermato dalla sentenza del 19 febbraio 1998 della Corte di giustizia delle Comunità europee sul regime fiscale "octroi de mer" applicato nei DOM francesi e molto simile all'APIM e allo AIEM nelle Canarie. La sentenza stabilisce che "il sistema di esonero, in quanto misura di sostegno alle produzioni locali che incontrano difficoltà dovute alla lontananza e all'insularità, è subordinato a severe condizioni" e che "pertanto, la decisione autorizza solo esoneri necessari,

proporzionali e determinati con precisione".

È deplorabile che la Commissione non abbia ripreso tali condizioni necessarie per un sano sviluppo delle produzioni locali e il buon funzionamento del mercato comune.

Il regolamento CEE 1911/91 del Consiglio prevedeva aliquote fra lo 0,1 e il 5% nonché, in via eccezionale, un'aliquota che poteva raggiungere il 15% nel solo caso del tabacco lavorato. Dal 1996 le aliquote sono state ridotte nella proporzione del 20% annuo, in vista della soppressione dell'imposta. È deplorabile che la proposta della Commissione preveda aliquote del 5%, del 15%, addirittura del 25%, molto superiori rispetto a quelle previste in precedenza e che, nel quadro dell'APIM, erano state già notevolmente ridotte. Nel periodo fra il 31 luglio 2000 e il 31 dicembre 2001 l'aliquota applicabile al tabacco era pari al 3,45%. È un controsenso aumentare tale aliquota al 25% per un periodo transitorio che sarebbe dovuto terminare il 31 dicembre 2000. Lo stesso dicasi degli altri prodotti dell'allegato I, che si vedono attribuire aliquote, rispettivamente, del 5% e del 15%.

Il documento della Commissione autorizza le autorità spagnole a riscuotere fino al 31 dicembre 2011 un'imposta AIEM sui prodotti importati e ottenuti nelle Isole Canarie, elencati nell'allegato I. Per porre in rilievo il carattere transitorio delle misure, in vigore già da dieci anni, in tutti i documenti proposti dalla Commissione relativamente a tale questione occorrerà specificare che si tratta di un periodo transitorio che non può andare oltre una determinata data. Del resto, quest'ultima specificazione figurava già nel regolamento CEE 1911/91 del Consiglio.

Infine, per motivi di obiettività, è auspicabile che qualsiasi relazione di valutazione sia elaborata dalla Commissione e non dalle autorità spagnole.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1 Considerando 14

(14) Sulla base di tali dati e sulla notifica delle autorità spagnole, è opportuno autorizzare *l'introduzione di un'imposta applicabile a un elenco di prodotti industriali, per i quali si possono prevedere esenzioni a favore della produzione locale.*

(14) Sulla base di tali dati e sulla notifica delle autorità spagnole, è opportuno autorizzare *esenzioni a favore della produzione locale, nell'ambito dell'imposta AIEM applicabile a un elenco di prodotti industriali.*

Motivazione

L'introduzione dell'imposta AIEM è di competenza delle autorità nazionali e la decisione comunitaria proposta sarà necessaria solo per permettere a queste ultime di concedere riduzioni o esenzioni totali dall'imposta.

Emendamento 2 Considerando 15

(15) È opportuno tuttavia garantire combinare i requisiti dell'articolo 299, paragrafo 2 e dell'articolo 90 del trattato CE e il rispetto della coerenza del diritto comunitario e del mercato interno. Ci di dovrà quindi limitare alle misure strettamente necessarie e commisurate agli obiettivi perseguiti, tenuto conto degli svantaggi dovuti al carattere ultraperiferico. Il campo di applicazione del quadro comunitario proposto si applica quindi a un elenco di prodotti sensibili per i quali le autorità *delle Canarie* sono autorizzate ***a fissare un'imposta, le cui aliquote massime sono determinate dalla decisione del Consiglio, e*** ad applicare esenzioni totali o parziali a tali prodotti qualora siano il risultato dell'attività industriale locale.

(15) È opportuno tuttavia garantire combinare i requisiti dell'articolo 299, paragrafo 2 e dell'articolo 90 del trattato CE e il rispetto della coerenza del diritto comunitario e del mercato interno. Ci di dovrà quindi limitare alle misure strettamente necessarie e commisurate agli obiettivi perseguiti, tenuto conto degli svantaggi dovuti al carattere ultraperiferico. Il campo di applicazione del quadro comunitario proposto si applica quindi a un elenco di prodotti sensibili per i quali le autorità delle *spagnole* sono autorizzate ad applicare esenzioni totali o parziali ***dall'imposta*** a tali prodotti qualora siano il risultato dell'attività industriale locale ***e le cui aliquote massime differenziali rispetto ai prodotti non esenti sono determinate dalla decisione del Consiglio.***

Motivazione

La competenza a livello nazionale per l'applicazione di un'imposta indiretta nelle isole Canarie spetta al governo centrale e non alle autorità regionali.

D'altra parte, in linea con le argomentazioni esposte nella motivazione dell'emendamento precedente, la proposta della Commissione deve limitarsi a prodotti locali che possono beneficiare di un'esenzione dall'imposta. Spetta alle autorità spagnole decidere le imposte che ritengono più adeguate mentre è di competenza dell'Unione europea decidere i limiti adeguati per far sì che il differenziale di imposta tra i prodotti soggetti ad imposta e i prodotti esenti non costituisca una discriminazione in termini fiscali a favore della produzione locale che risulti sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, alla luce degli svantaggi dovuti alla situazione ultraperiferica.

Emendamento 3 Considerando 17

(17) Ai prodotti industriali in questione si possono applicare aliquote massime che variano dal 5% al **15%** in funzione dei settori e dei prodotti. ***Le aliquote applicabili ai diversi prodotti corrispondono, secondo le autorità spagnole, al livello dell'imposta APIM fissato nel 1996 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1911/91 e degli atti adottati in applicazione di tale regolamento e di quello sull'imposta "tarifa especial".***

(17) Ai prodotti industriali in questione si possono applicare ***differenziali di*** aliquote massime che variano dal 5% al **15%** in funzione dei settori e dei prodotti.

Motivazione

L'aliquota del 15% prevista nella proposta della Commissione è troppo elevata per i prodotti in questione e dovrebbe essere sostituita da un'aliquota del 10%.

Emendamento 4 Considerando 18

(18) ***L'***aliquota applicabile ai prodotti finiti del tabacco è tuttavia più elevata, poiché il settore del tabacco rappresenta un caso eccezionale. L'industria del tabacco, che ha avuto in passato un notevole sviluppo nelle isole Canarie, attraversa da alcuni anni una fase di profonda crisi. Gli svantaggi tradizionali dell'insularità sopra descritti sono chiaramente alla base del crollo della produzione locale di tabacco, ma i numerosi trasferimenti delle imprese insediate nelle isole Canarie sono imputabili anche alla

(18) ***Il differenziale di*** aliquota applicabile ai prodotti finiti del tabacco è tuttavia più elevata, poiché il settore del tabacco rappresenta un caso eccezionale. L'industria del tabacco, che ha avuto in passato un notevole sviluppo nelle isole Canarie, attraversa da alcuni anni una fase di profonda crisi. Gli svantaggi tradizionali dell'insularità sopra descritti sono chiaramente alla base del crollo della produzione locale di tabacco, ma i numerosi trasferimenti delle imprese insediate nelle

globalizzazione dell'economia e alla concentrazione della produzione, nonché alla nascita e allo sviluppo di nuovi mercati al di fuori dell'Europa. La crisi della produzione locale ha comportato tra il 1985 e il 2000 una perdita di posti di lavoro del 67%. La serie di trasferimenti e chiusure riguarda impianti di produzione di multinazionali che figurano tra i leader mondiali.

isole Canarie sono imputabili anche alla globalizzazione dell'economia e alla concentrazione della produzione, nonché alla nascita e allo sviluppo di nuovi mercati al di fuori dell'Europa. La crisi della produzione locale ha comportato tra il 1985 e il 2000 una perdita di posti di lavoro del 67%. La serie di trasferimenti e chiusure riguarda impianti di produzione di multinazionali che figurano tra i leader mondiali.

Motivazione

L'aliquota del 15% prevista nella proposta della Commissione è troppo elevata per i prodotti in questione e dovrebbe essere sostituita da un'aliquota del 10%.

Emendamento 5 Considerando 20

(20) Tenuto conto di tali elementi, è giustificato un **sensibile** aumento dell'aliquota dell'AIEM nel settore del tabacco. Tale aumento dell'imposizione fiscale è infatti direttamente collegato all'obiettivo di mantenere un'attività produttiva nelle isole Canarie.

(20) Tenuto conto di tali elementi, è giustificato un aumento dell'aliquota dell'AIEM nel settore del tabacco. Tale aumento dell'imposizione fiscale è infatti direttamente collegato all'obiettivo di mantenere un'attività produttiva nelle isole Canarie.

Motivazione

L'emendamento non richiede alcuna motivazione.

Emendamento 6 Considerando 22

(22) Sulla base di tali elementi, visto che l'imposta può essere accompagnata da un'esenzione totale a favore della produzione locale, e che i produttori locali godono di un vantaggio rispetto agli altri produttori, ossia la possibilità di importare fino a 20.000 tonnellate l'anno di tabacco greggio e semilavorato, la proposta inizialmente presentata dalle autorità *delle Canarie*, che suggerivano **un** aliquota del 45%, risulta eccessiva. Si propone quindi di fissare **un** aliquota **nettamente** più **elevata** di

(22) Sulla base di tali elementi, visto che l'imposta può essere accompagnata da un'esenzione totale a favore della produzione locale, e che i produttori locali godono di un vantaggio rispetto agli altri produttori, ossia la possibilità di importare fino a 20.000 tonnellate l'anno di tabacco greggio e semilavorato, la proposta inizialmente presentata dalle autorità *spagnole*, che suggerivano **un differenziale di** aliquota del 45%, risulta eccessiva. Si propone quindi di fissare **un differenziale di** aliquota più **elevato** di **quello** applicabile a

quella applicabile a tutti gli altri prodotti, ma non superiore al **25%**.

tutti gli altri prodotti, ma non superiore al **15%**.

Motivazione

L'emendamento non richiede alcuna motivazione. Emendamento 7
Considerando 24

(24) La durata del regime è fissata a **10 anni**. Occorre tuttavia valutare il sistema proposto dopo 5 anni. **Le autorità spagnole devono pertanto presentare alla** Commissione, entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull'applicazione del regime di cui all'articolo 1, per verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche. Su tale base, vengono eventualmente riesaminati il campo d'applicazione, **le aliquote** e le esenzioni autorizzate in virtù delle norme comunitarie,

(24) La durata del regime è fissata a **66 mesi**. Occorre tuttavia valutare il sistema proposto dopo 5 anni. **La Commissione presenta pertanto al Consiglio**, entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull'applicazione del regime di cui all'articolo 1, per verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche. Su tale base, vengono eventualmente riesaminati il campo d'applicazione, **i differenziali di aliquota** e le esenzioni autorizzate in virtù delle norme comunitarie,

Motivazione

L'emendamento non richiede alcuna motivazione.

Emendamento 8 Articolo 1

Le autorità spagnole sono autorizzate **ad applicare**, fino al 31 dicembre **2011**, l'imposta denominata "Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)", **le cui aliquote e le cui esenzioni sono fissate conformemente agli articoli 2 e 3, ai prodotti importati e ottenuti nelle isole Canarie, elencati all'allegato I.**

In deroga agli articoli 23, 25 e 90 del trattato, le autorità spagnole sono autorizzate **a prevedere**, fino al 31 dicembre **2007, per i prodotti di cui all'allegato e fabbricati localmente nelle isole Canarie, esenzioni totali o parziali dall'imposta** denominata "Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)". **Tali esenzioni devono rientrare nella strategia di sviluppo economico e sociale delle isole Canarie e contribuire alla promozione delle attività locali.**

Motivazione

Dato che la relazione della Commissione è prevista per il 2005, bisognerà, ove necessario, poter adattare la decisione quanto prima.

L'introduzione dell'imposta AIEM è di competenza delle autorità nazionali e la decisione comunitaria proposta sarà necessaria solo per permettere a queste ultime di concedere riduzioni o esenzioni totali dall'imposta.

È importante fissare specificamente il quadro e l'obiettivo delle esenzioni.

Emendamento 9

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui alla lettera A dell'allegato, le aliquote dell'imposta AIEM non possono superare il 5 %.

2. Per i prodotti di cui alla lettera B dell'allegato, le aliquote dell'imposta AIEM non possono superare il 15 %.

3. Per i prodotti di cui alla lettera C dell'allegato, le aliquote dell'imposta AIEM non possono superare il 25 %.

L'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 1 non può condurre a differenze che superino:

a) il 5% per i prodotti di cui alla lettera A dell'allegato;

b) il 10% per i prodotti di cui alla lettera B dell'allegato;

c) il 15% per i prodotti di cui alla lettera C dell'allegato.

Motivazione

Dato che la relazione della Commissione è prevista per il 2005, bisognerà, ove necessario, poter adattare la decisione quanto prima.

Emendamento 10

Articolo 3

In deroga agli articoli 23, 25 e 90 del trattato, le autorità spagnole sono autorizzate a prevedere, per i prodotti di cui all'allegato I, fabbricati localmente nelle isole Canarie, esenzioni totali o riduzioni dall'imposta di cui all'articolo 1.

soppresso

Tali esenzioni devono rientrare nella strategia di sviluppo economico e sociale delle isole Canarie e contribuire alla promozione delle attività locali.

Motivazione

L'articolo 3 è diventato superfluo dato che è stato incluso nell'emendamento all'articolo 1.

Emendamento 11
Articolo 4

Le autorità spagnole presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull'applicazione del regime di cui all'articolo 1, per verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche.

Su tale base, la Commissione presenta al Consiglio ***una relazione e, all'occorrenza***, una proposta volta a modificare le disposizioni della presente decisione.

Entro il 31 dicembre 2005, ***la Commissione presenta al Consiglio*** una relazione sull'applicazione del regime di cui all'articolo 1, per verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche.

Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio una proposta volta a modificare le disposizioni della presente decisione.

Motivazione

A fini di obiettività è preferibile che la relazione sia elaborata dalla Commissione e non dalla parte interessata.

Emendamento 12
Articolo 5, primo comma

La presente decisione è applicabile a decorrere dal ***1° gennaio 2002***.

La presente decisione è applicabile a decorrere dal ***1° luglio 2002***.

Motivazione

Per motivi di sicurezza giuridica è preferibile non rendere retroattivo il regime delle esenzioni.

23 aprile 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO

destinato alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle isole Canarie
(COM(2001) 732 – C5-0691/2001 – 2001/0284(CNS))

Relatore per parere: Manuel Medina Ortega

PROCEDURA

Nella riunione del 24 febbraio 2002 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore per parere Manuel Medina Ortega.

Nelle riunioni del 26 marzo e 23 aprile 2002 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso con 23 voti favorevoli e 2 contrari.

Erano presenti al momento della votazione Willi Rothley (presidente f.f.), Ioannis Koukiadis (vicepresidente), Bill Miller (vicepresidente), Manuel Medina Ortega (relatore per parere), Paolo Bartolozzi, Maria Berger, Ward Beysen, Philip Charles Bradbourn (in sostituzione di Malcolm Harbour), Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer (membro sostituto), Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, Heidi Anneli Hautala, The Lord Inglewood, Piia-Noora Kauppi (in sostituzione di Janelly Fourtou), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Neil MacCormick, Toine Manders, Arlene McCarthy, Elena Ornella Paciotti (in sostituzione di Carlos Candal), Rijk van Dam (in sostituzione di Ole Krarup), Rainer Wieland, Joachim Wuermeling e Stefano Zappalà.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La proposta di decisione presentata dalla Commissione autorizza, fino al 31 dicembre 2011, le autorità spagnole ad applicare ad alcuni prodotti introdotti nelle isole Canarie un'imposta denominata "Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)". Autorizza altresì a concedere a questi prodotti esenzioni parziali o totali da tale imposta qualora siano fabbricati, totalmente o in parte, nelle Canarie.

Il riconoscimento di uno statuto speciale per le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (arcipelaghi portoghesi delle Azzorre e di Madera, isole Canarie e dipartimenti francesi d'oltremare) figura già nel trattato che istituisce la Comunità economica europea e nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee ed è stato confermato da numerose disposizioni del diritto interno comunitario. L'articolo 299 del trattato CE conferisce a tale statuto carattere costituzionale e l'applicazione di tale disposizione richiede l'adozione di norme di diritto comunitario derivate necessarie a configurare il suddetto statuto. Il Parlamento europeo ha ribadito il suo sostegno a tale statuto in numerose risoluzioni. Si veda, in particolare, la sua risoluzione del 25 ottobre 2000 sulla relazione della Commissione sulle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2 (GU C 197 del 12.7.2001).

La proposta di decisione in esame si propone di adattare la fiscalità indiretta in vigore nell'arcipelago delle isole Canarie e riconosciuta dalla Costituzione spagnola alle nuove circostanze derivanti dal consolidamento del mercato interno comunitario. L'AIEM è un'imposta neutra sull'importazione e la fornitura di merci nelle Canarie e sostituisce altre imposte precedentemente in vigore sull'importazione di merci che erano incompatibili con la nuova situazione del mercato interno. Scopo della nuova imposta è proteggere un certo numero di prodotti industriali fabbricati localmente, impedendo così la scomparsa di settori indispensabili per mantenere una certa diversificazione dell'attività economica in un arcipelago in cui vivono quasi due milioni di persone in un territorio insulare e fragile.

Allo stesso tempo, è necessario conciliare tali necessità, comprovate e giuste, delle regioni ultraperiferiche con il rispetto e la coerenza del mercato interno. Questo è il motivo per cui misure come quelle previste nella proposta di decisione si limitano a stabilire priorità ben precise e proporzionate. È quanto avviene con la proposta di decisione presentata, le cui disposizioni rientrano perfettamente tra le regole che il Parlamento ha stabilito a tale riguardo nella risoluzione soprammenzionata.

CONCLUSIONI

La commissione giuridica e per il mercato interno invita la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, competente per il merito, ad approvare la proposta di decisione.

16 aprile 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA

destinato alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie
(COM(2001) 732 – C5-0691/2001 – 2001/0284 (CNS))

Relatrice per parere: Rosa Miguélez Ramos

PROCEDURA

Nella riunione del 24 gennaio 2002 la commissione per la pesca ha nominato relatrice per parere Rosa Miguélez Ramos.

Nelle riunioni del 26 marzo e del 16 aprile 2002 la commissione ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Struan Stevenson (presidente), Rosa Miguélez Ramos (vicepresidente e relatrice per parere), Brigitte Langenhagen (vicepresidente), Elspeth Attwooll, Arlindo Cunha, Ilda Figueiredo, Ian Stewart Hudghton, Salvador Jové Peres, Heinz Kindermann, Carlos Lage, Albert Jan Maat (in sostituzione di Giorgio Lisi), Ioannis Marinos, John Joseph McCartin (in sostituzione di Hugues Martin), Patricia McKenna, James Nicholson (in sostituzione di Manuel Pérez Álvarez), Daniel Varela Suanzes-Carpegna e Herman Vermeer (in sostituzione di Niels Busk).

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio mira ad autorizzare le autorità spagnole ad applicare, fino al 31 dicembre 2011, una imposta che grava sui prodotti introdotti e prodotti nelle isole Canarie intitolato “Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancias en las islas Canarias (AIEM)”. Questa nuova imposta sostituirebbe il tradizionale regime fiscale indiretto applicato nella regione.

Secondo la proposta della Commissione, l’AIEM sarà soltanto applicato a determinati prodotti industriali inseriti in una lista allegata alla suddetta proposta. In quanto a tali prodotti, le autorità spagnole sono autorizzate a stabilire un’imposta i cui tassi massimi sono determinati dalla decisione del Consiglio e ad applicare esenzioni totali e parziali per i prodotti fabbricati localmente nelle isole Canarie.

I prodotti industriali in questione appartengono alla categoria dei prodotti dell’agricoltura e della pesca, dei materiali di costruzione, dei prodotti chimici, dell’industria metallurgica, dell’industria alimentare e delle bevande, del tabacco, del settore tessile e del cuoio, della carta, delle arti grafiche e dell’editoria. Per quanto riguarda i prodotti della pesca e attività connesse, si inseriscono in particolare nei codici NC0302699500 e 0302699400 secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune (regolamento (CE n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, GU L 279 del 23.10.01, pag. 1). Si tratta di pesci freschi o refrigerati appartenenti ad alcune specie di orate (*Sparus aurata*), di spigole e spigole macchiate. Sono anche compresi nell’Allegato A della presente proposta, nell’ambito dell’industria alimentare, i prodotti inclusi nel codice NC 0305: pesci affumicati, anche in filetti, delle specie salmoni del Pacifico, salmoni dell’Atlantico e salmoni del Danubio.

Le esenzioni autorizzate devono inserirsi in una strategia di sviluppo economico e sociale delle isole Canarie e contribuire allo sviluppo e alla diversificazione delle attività locali.

Queste misure fiscali derogatorie sono misure specifiche destinate a compensare gli svantaggi derivanti dall’ultraperifericità e si inseriscono pienamente nell’ambito dell’articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE. Tali misure si applicano a un elenco limitato di prodotti sensibili allo scopo di non compromettere l’esistenza di alcune attività locali di produzione particolarmente fragili, in una regione condizionata gravemente dalla sua ultraperifericità, della quale, tra gli altri fattori, possiamo citare l’isolamento insulare, l’esiguità e la frammentazione del mercato locale, gli elevati costi di produzione derivanti dalla dipendenza da determinati mezzi di trasporto e dalla carenza di risorse e di energia.

Il Parlamento europeo ha ripetutamente sostenuto la necessità di adottare misure specifiche volte a compensare queste condizioni, come risulta all’articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE (cfr. in particolare la sua risoluzione del 25 ottobre 2000 relativa alla relazione della Commissione sulle misure volte a dare esecuzione all’articolo 299, paragrafo 2: le regioni ultraperiferiche dell’Unione europea, GU C 197 del 12.7.01, pag. 197).

CONCLUSIONI

La commissione per la pesca invita la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, competente per il merito, a approvare la presente proposta di decisione.